V LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'11 FEBBRAIO 1971

COMMISSIONE VI

FINANZE E TESORO

45.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 11 FEBBRAIO 1971

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE CIAMPAGLIA

INDI

DEL VICEPRESIDENTE RAFFAELLI

| INDICE | | PAG. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| PAG, | Disegni di legge (Approvazione): | |
| Sostituzioni: PRESIDENTE | Facoltà dell'Azienda nazionale autonoma delle strade di trasportare all'esercizio successivo gli ordini di accreditamento | |
| Proposta di legge (Seguito della discussione): | emessi sui capitoli del titolo II (Appro- | |
| GIOMO; CATTANEO PETRINI GIANNINA; SIMO- NACCI: Interpretazione autentica del- | vato dalla V Commissione permanente del Senato) (2847) | 636 |
| l'articolo 15 della legge 9 ottobre 1957, n. 976, concernente provvedimenti per | Presidente | 636 |
| la salvaguardia del carattere storico, monumentale e artistico della città e del territorio di Assisi nonché per conseguenti opere di interesse igienico e turistico, e nuove norme per l'applicazione della legge stessa (Testo unificato, già approvato dalla VI Commis- | Compenso per le notifiche degli atti del- l'amministrazione finanziaria relativi all'accreditamento ed alla liquidazione delle imposte dirette e delle tasse ed imposte indirette sugli affari (Appro- vato dalla V Commissione permanente | |
| sione della Camera e modificato dal Se- | del Senato) (2873) | 636 |
| nato) (1317-1815-1981-D) 628 | Presidente | 636 |
| PRESIDENTE 628, 630, 631, 636 BIMA, Relatore 629, 630 BORGHI, Sottosegretario di Stato per le | Riorganizzazione del dopolavoro dei Mono- poli di Stato (Approvato dalla V Com- missione permanente del Senato) (2551) | 636 |
| finanze | Presidente | 636 |
| CESARONI 633 FINELLI 633 | | |
| MENICACCI | Votazione segreta: | |
| SANTAGATI 628, 629, 631, 633, 635 | Presidente | 636 |

V LEGISLATURA -- SESTA COMMISSIONE -- SEDUTA DELL'11 FEBBRAIO 1971

La seduta comincia alle 10,10.

PATRINI, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico che per i provvedimenti oggi all'ordine del giorno i deputati Abelli e Marzotto sono sostituiti rispettivamente dai deputati Menicacci e Giomo.

Seguito della discussione delle proposte di legge Giomo; Cattaneo Petrini Giannina; Simonacci: Interpretazione autentica dell'articolo 15 della legge 9 ottobre 1957, n. 976, concernente provvedimenti per la salvaguardia del carattere storico, monumentale e artistico della città e del territorio di Assisi nonché per conseguenti opere di interesse igienico e turistico, e nuove norme per l'applicazione della legge stessa (Testo unificato, già approvato dalla VI Commissione della Camera e modificato dal Senato) (1317-1815-1891-D).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del testo unificato delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Giomo, Cattaneo Petrini Giannina, Simonacci: « Interpretazione autentica dell'articolo 15 della legge 9 ottobre 1957, n. 976, concernente provvedimenti per la salvaguardia del carattere storico, monumentale e artistico della città e del territorio di Assisi nonché per conseguenti opere di interesse igienico e turistico, e nuove norme per l'applicazione della legge stessa », approvate in un testo unificato, dalla VI Commissione permanente della Camera nella seduta del 16 dicembre 1969, modificato dalla V Commissione permanente del Senato nella seduta del 5 febbraio 1970, di nuovo modificato dalla VI Commissione permanente della Camera nella seduta dell'8 ottobre 1970, e infine modificato dal Senato nella seduta del 18 novembre 1970.

Come i colleghi ricordano, nel corso dell'altra riunione erano stati trattati gli emendamenti all'articolo 1, pertanto passarei alla votazione degli stessi.

SANTAGATI. Desidero fare una richiesta, alla Presidenza della Commissione, che involge tutta la legge. Nell'altra riunione si era detto che sarebbe stato opportuno, da parte della Commissione, approfondire l'indagine in ordine a delle precisazioni che potevano venire dagli organi del mercato comune; per queste ragioni era stata avanzata la proposta di sospendere l'esame della legge in attesa di queste precisazioni.

Infatti mi è giunta notizia che il sindaco di Assisi ha fatto pervenire alla Presidenza della Commissione una lettera, nella quale chiederebbe che la Commissione finanze e tesoro soprassedesse alla definizione dei suoi lavori in ordine a questi problemi, in quanto da un momento all'altro dovrebbero arrivare notizie importanti dalla CEE che dovrebbero fornire chiarimenti in ordine al dibattuto argomento dei prelievi e dell'interpretazione dell'articolo 92 del trattato di Roma.

Credo sia un argomento abbastanza importante e che potrebbe dare alla legge una impostazione più snella e pertinente, e pertanto senza farne una formale richiesta di sospensiva pregherei la Presidenza della Commissione di dare contezza ai commissari del contenuto di questa lettera, della quale ho avuto vaghe notizie, e vedere se possibile accogliere questa richiesta che consentirebbe l'approfondimento del problema stesso.

PRESIDENTE. Informo che alla Presidenza della Commissione non è pervenuta nessuna lettera, comunque ritengo si dovrebbe formalizzare la proposta per chiedere un rinvio della riunione, altrimenti la Presidenza non può di sua iniziativa rinviare la seduta.

SANTAGATI. Se sostanzialmente si fosse d'accordo si potrebbe evitare di formalizzare la proposta. Inoltre, il fatto che ella dica che la lettera non sia pervenuta, non significa che non sia stata spedita.

A questo punto vorrei ricordare che nella passata riunione pervenne da parte della Presidenza della Camera, una richiesta di sospendere i lavori, e in quella occasione mi fu detto che non era pervenuta nessuna richiesta del genere, mentre poi in Aula abbiamo saputo come stavano realmente le cose.

A me sembra molto strano che la Presidenza della Commissione non abbia ricevuto alcuna lettera; d'altra parte dal momento che è assente il Presidente, onorevole Vicentini, nulla esclude che la lettera sia stata inviata a lui direttamente.

Per queste ragioni pregherei la Presidenza di voler rinviare la seduta, a prescindere dalla lettera che ha un valore puramente indicativo, per consentire che giungano questi chiarimenti da parte del MEC.

BIMA, Relatore. Ciò che mi interessa sottolineare come relatore è che la proposta di sospensiva avanzata dall'onorevole Santagati ha un significato nettamente dilatorio. Qui in fondo si tratta di discutere se i prelievi che non sono stati pagati dagli imprenditori di Assisi devono essere pagati e, in questo caso, affluire al MEC, oppure - e questa è la tesi sulla quale si assiderebbe la speranza dell'onorevole Santagati - se gli imprenditori debbano essere esentati dal pagamento dei prelievi (e, in questo caso, vi sarebbe un lucro degli imprenditori di Assisi). Lo Stato italiano non avrebbe alcun danno perché non dovrebbe rifondere 19 miliardi al MEC, ma vi sarebbe certo un lucro indebito degli imprenditori industriali. In fondo è questo l'aspetto che ha portato il Senato, ed in particolare la Commissione del Senato, a modificare il testo trasmesso dalla Camera.

Credo per questi motivi che la proposta non debba essere accolta. Vi sono delle questioni anche di moralità politica che hanno un fondamento e che debbono valere anche per la nostra maggioranza e non solo per la maggioranza di Palazzo Madama.

SANTAGATI. Vorrei dare un chiarimento perché l'onorevole Bima mi ha tirato in causa. Non vi è da parte nostra volontà di impedire che gli industriali paghino quanto devono, ma è stato detto – e l'onorevole Borghi mi smentisca se ho capito male - che noi per questa legge corriamo il rischio di rimborsare prelievi per una somma che non è neppure mai stata del tutto chiarita. Io ho sempre sostenuto - e mi smentisca l'onorevole Borghi che nella stesura di questa legge, a prescindere dall'utile o meno di determinati cittadini e a prescindere dalla legge del 1957, si dovesse chiarire il punto focale: perché la legge del 1957 è stata presentata come dannosa per lo Stato, che deve rifondere molti miliardi, e molti senatori hanno così motivato il loro voto: « Vogliamo approvare la legge Giomo, l'unica che consente di non far pagare tanti miliardi da parte dello Stato al MEC ». Vi potrebbero quindi essere nuove modifiche se chiarissimo questo punto e, poiché non è lontano il chiarimento, la mia richiesta non deve stupire, dato che non ritengo che una legge, la cui ritardata approvazione non comporta nessun danno all'erario che percepisce tutti i tributi, dopo due anni di discussioni non possa subire un rinvio di qualche settimana in vista di un chiarimento.

BORGHI, Sottosegretario di Stato per le finanze. In questa sede ed in sede di discus-

sione al Senato il Governo ha sottolineato la opportunità dell'approvazione del testo in discussione ed in questa sede ribadisce l'opportunità che sia approvato il testo del Senato per evitare ulteriori ritardi. Desidero richiamare, poiché siamo di fronte ad una situazione oggettiva, quando ebbi già a segnalare alla Commissione dando lettura del telespresso dell'ambasciatore Bombassei indirizzato ai Ministri dell'agricoltura, delle finanze, dell'industria e del tesoro, in data 30 dicembre 1969:

« Il vicepresidente Mansholt ha inviato il seguente telescritto in merito all'applicazione del regime dei prelievi alle industrie trasformatrici di prodotti agricoli situate nel territorio di Assisi: "In risposta alla lettera del 19 dicembre 1968 della direzione generale dell'agricoltura concernente l'applicazione del regime dei prelievi alle industrie trasformatrici di prodotti agricoli nel territorio di Assisi, la rappresentanza permanente d'Italia ha fatto sapere con lettere del 27 marzo 1969, n. 1619, che il Governo italiano riconosceva di dover applicare, senza eccezioni, le norme comunitarie istitutive dei dazi della TDC e dei prelievi a tutti i prodotti agricoli importati in Italia. Secondo un ricorso presentato alla Commissione, la Camera dei deputati italiana avrebbe recentemente approvato, in sede di interpretazione dell'articolo 15 della legge 9 ottobre 1957, un provvedimento legislativo con il quale, fino alla pubblicazione del provvedimento stesso sulla Gazzetta ufficiale, gli industriali del territorio di Assisi sarebbero esplicitamente esentati dal pagamento dei dazi della TDC e dei prelievi previsti dai regolamenti comunitari per i prodotti agricoli. Tale esenzione avrebbe effetto a partire dalla data di entrata in vigore della citata legge 9 ottobre 1957. Al riguardo, mi permetto anzitutto di rilevare la contraddizione esistente tra quanto è stato dichiarato dal Governo italiano nella lettera citata del 27 marzo 1969 ed il testo del provvedimento che sarebbe stato approvato dalla Camera dei deputati. Inoltre, desidero farle presente che, una volta approvato anche dal Senato, tale provvedimento costituirebbe una infrazione alle norme comunitarie che sanciscono l'obbligo di riconoscere, secondo i casi, i prelievi o dazi della TDC su tutti i prodotti agricoli importati, ridurrebbe dell'importo corrispondente ai prelievi non riscossi la contribuzione al FEOGA dell'Italia calcolata proporzionalmente ai prelievi e modificherebbe quindi, per una decisione autonoma del Governo italiano, l'importo del contributo dei sei Stati membri cal-

V LEGISLATURA - SESTA COMMISSIONE - SEDUTA DELL'11 FEBBRAIO 1971

colato secondo i criteri fissi di ripartizione. In tal caso, sarei costretto a proporre immediatamente alla Commissione l'inizio, nei confronti del Governo italiano, delle procedure previste dal trattato per assicurare l'applicazione integrale del diritto comunitario "».

Dopo questa comunicazione non sono state indicate altre prospettive o modifiche all'atteggiamento della Comunità, che peraltro il Governo sottolinea con convinzione essere valido.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta di rinvio dell'onorevole Santagati. (*E respinta*).

Proseguiamo la discussione dell'articolo 1.

Ai sensi dell'articolo 67 del regolamento, dichiaro improponibili i seguenti due emendamenti proposti dai deputati Santagati e Menicacci in quanto non in correlazione con le modifiche introdotte dal Senato:

« Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

Le esenzioni dalle imposte concesse dall'articolo 15 della legge 9 ottobre 1957, n. 976, previste per un periodo di 10 anni, commisurato a decorrere dalla data di trasferimento o di istituzione dei singoli impianti nelle zone del territorio di Assisi a norma dell'articolo 14 della stessa legge, vengono definitivamente a cessare dalla data dell'entrata in vigore della presente legge ».

« Sostituire l'articolo 1 con il sequente:

I benefici consentiti dall'articolo 15 della legge 9 ottobre 1957, n. 976, si intendono applicabili a decorrere dalla data di istituzione dei vari impianti nei confronti delle merci lavorate esclusivamente nell'ambito degli opifici agevolati a termini della legge predetta e, cioè, di quegli impianti che si siano trasferiti o siano stati istituiti sotto l'osservanza e nei termini delle condizioni tutte stabilite dagli articoli 14 e 15 della legge stessa.

Detti benefici sono da intendersi limitati alla potenzialità degli impianti riferita alla data in cui si è concretato il trasferimento o la istituzione di essi sempre nei termini di scadenza stabiliti dalla legge 9 ottobre 1957 ».

L'onorevole Menicacci ha presentato inoltre il seguente emendamento:

. « All'articolo 1, dopo il punto 2), inserire il seguente: « 3) l'imposta camerale ».

BIMA, *Relatore*. Sono contrario all'approvazione dell'emendamento Menicacci.

BORGHI, Sottosegretario di Stato per il tesoro. Il Governo è contrario.

MENICACCI. Prendo la parola per dichiarazione di voto. La Commissione del Senato ha modificato l'articolo 1 sopprimendo l'imposta camerale. Ho tutta una documentazione, che sintetizzerò con pochissime parole, per dimostrare che queste notevoli riduzione delle esenzioni concesse dall'articolo 15 della legge del 1957 avranno pesantissime ripercussioni sull'economia locale.

Questi articoli di stampa si fanno portavoce del pensiero...

PRESIDENTE. Onorevole Menicacci, le ricordo che il suo intervento dovrà limitarsi all'emendamento, non estendersi al merito di tutto il provvedimento.

MENICACCI. Volevo dire che accettammo la notevole riduzione dei benefici concessi dalla legge del 1957 proprio perché il provvedimento non aveva effetto retroattivo. Poiché è stata data efficacia retroattiva alla legge, non possiamo più essere d'accordo su questa notevole riduzione dei benefici fiscali. L'esenzione dall'imposta camerale è uno dei piccoli benefici che persino la legge n. 614 concede; vogliamo ora toglierlo con questa legge?

Sono in possesso di documenti derivanti dal partito comunista, dal partito socialista, da tutti i sindacati della regione umbra e dal consiglio regionale. Tali documenti pongono in evidenza con particolare calore e con dati di fatto obiettivi le conseguenze negative che, ai fini occupazionali, deriveranno dall'esclusione dei benefici secondo le disposizioni di cui all'articolo 1 della proposta di legge in esame. Nel documento del partito comunista si dice: « Accettiamo le esclusioni di cui all'articolo 1, scaturite dal Senato, purché però da parte del Governo derivino atti immediati che riguardino l'occupazione dei 1.750 operai del comune di Assisi, atti precisi, concreti e decisi per quanto riguarda la rete produttiva della zona, una differenziazione tra piccoli speculatori e le grosse attività imprenditoriali ». Questi rilievi mossi dal partito comunista avranno certamente un seguito se il mio emendamento non sarà accolto. Inoltre l'esclusione dell'imposta camerale non ha senso, non è conforme né a giustizia né a equità, perché significa togliere all'Umbria quello che la legge n. 614 concede alle aree depresse. Mi sembra che la rigida presa di posizione del Senato in ordine a questa imposta di così limitata portata non abbia alcun motivo per essere

V LEGISLATURA -- SESTA COMMISSIONE -- SEDUTA DELL'11 FEBBRAIO 1971

avallata da noi. La Commissione deve valutare le due posizioni: la prima volta questa Commissione assunse un atteggiamento rigido, ma in senso favorevole agli imprenditori di Assisi, poiché concesse l'esenzione dall'imposta camerale e non statuì la retroattività del provvedimento; la Commissione del Senato ridusse ancora di più la portata dell'articolo 1 e sancì la piena retroattività della legge. Non comprendo perché la Camera debba cedere su questo punto, soprattutto per quanto concerne l'imposta camerale.

Raccomando pertanto alla Commissione la approvazione del mio emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Menicacci.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 1 nel testo approvato dal Senato, che risulta così formulato:

- « La sfera di applicazione dell'articolo 15 della legge 9 ottobre 1957, n. 976, deve intendersi riferita ai seguenti tributi, afferenti il reddito prodotto dalle imprese artigiane o industriali che hanno istituito i loro impianti a norma del predetto articolo:
- 1) l'imposta sul reddito di ricchezza mobile;
- 2) l'imposta comunale sulle industrie, i commerci, le arti, le professioni e la relativa addizionale provinciale;
 - 3) l'imposta di patente ».

(E approvato).

Passiamo all'articolo 2. La nostra Commissione lo aveva approvato nel seguente testo:

« La presente legge non ha effetto retroattivo ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale* della Repubblica. Sino a tale data le esenzioni previste dall'articolo 15 della legge 9 ottobre 1957, n. 976, continuano ad intendersi riferite a tutte le imposte erariali, sia dirette che indirette, alle imposte comunali e provinciali e relative sovraimposte ».

Il Senato lo ha così modificato:

« Per la riscossione ed il recupero delle imposte non comprese nell'elenco di cui all'articolo precedente maturate alla data di entrata in vigore della presente legge, da corrispondersi da parte delle imprese alle quali è applicabile l'articolo 15 della legge 9 ottobre 1957, n. 976, l'Amministrazione finanziaria dello Stato, i comuni e le province sono autorizzati alla concessione di congue rateazioni fino al massimo di 40 bimestri ».

SANTAGATI. Signor Presidente, non è certo nell'intento di ritardare l'iter della proposta di legge che preannuncio un mio motivato intervento sull'articolo 2. Infatti, malgrado le lunghe e spesso anche defatiganti discussioni intorno a questo articolo, la verità è che, sia sul piano formale sia sul piano politico, si è delineata una contrapposizione di idee di valutazione tra il Senato e la Camera.

Non intendo fare lunghi riferimenti; mi basta sottolineare che il testo del Senato per due volte è stato modificato dalla Camera, e adesso ritorna alla nostra attenzione nuovamente modificato. Perché questa contrapposizione? Forse perché il Senato vuole a gualunque costo contraddire la volontà della Camera, o viceversa? Non credo, non ridurrei il problema ad un meschino antagonismo tra i due rami del Parlamento. Mi sono più volte chiesto il perché di questa contrapposizione e credo di avere trovato una risposta nella diversa valutazione che è stata data al documento. Al Senato è prevalso il carattere un po' esteriore della legge, cioè è prevalso in ordine all'articolo 2 (che è poi l'articolo fondamentale del provvedimento) lo stato d'animo di chi temeva, lasciando in vigore la vecchia legge o introducendo le modifiche previste dalla Camera, di creare ingiustizie e di passare un colpo di spugna sulle ingiuste locupletazioni che questa legge aveva consentito. Cioè i senatori avrebbero ragionato non in termini giuridici, ma in termini moralistici. Dimostrerò successivamente che l'articolo 2 nel testo che ci è pervenuto dal Senato non moralizza niente. Guai se le leggi si dovessero fare sotto queste impressioni: in questo caso si dovrebbero consultare i cultori di filosofia, i cultori di etica, ma non i cultori del diritto.

Anche da noi permane questa patina, direi, moralizzatrice, che falsa il preciso significato di questa proposta di legge.

Sarebbe opportuno chiedersi per quale ragione una legge approvata nel 1957, sia divenuta all'improvvisto un provvedimento immorale, da sottoporre ad una sanzione punitiva.

Vorrei ricordare agli onorevoli colleghi che sull'articolo 15 della legge del 1957 si sono pronunciati, nel novembre del '67, dei magistrati, i quali hanno dato al suddetto articolo quella validità che meritava in sede di interpretazione; e si badi bene che quella interpretazione non è stata data da un pretore, sia pure illustre, ma addirittura dalla Corte suprema di cassazione, la quale ci ha consentito di entrare in profondità nella valutazione di quell'articolo 15, che poi forma l'oggetto dell'articolo 2 della proposta di legge al nostro

V LEGISLATURA - SESTA COMMISSIONE - SEDUTA DELL'11 FEBBRAIO 1971

esame: articolo 15 che, è bene non dimenticare, risulta strettamente collegato all'articolo 14 e all'articolo 16, e che parla di esenzione da ogni imposta erariale provinciale e comunale e relative sovrimposte per la durata di anni 10 dalla istituzione dell'impianto medesimo.

Nessuno ha parlato di questo stretto legame tra i tre articoli da me citati, e tutto ciò ritengo sia molto grave; ad un certo momento si dovrebbe distruggere questo trittico, perché alla luce dell'esperienza acquisita in questi anni si dice che non risponde più e pertanto si dovrebbe provvedere con una nuova legge.

Ma a questo punto occorre vedere quale è stato lo spirito che ha informato il legislatore quando ha dato luogo a questo trittico che è, come ho già detto, inscindibile.

Bisogna rendersi conto delle conseguenze che deriverebbero se noi approvassimo il testo del Senato: infatti non bisogna dimenticare che all'articolo 14 è detto: « Per consentire il libero sviluppo delle attività artigiane e di quelle industriali... ».

Quindi, come si può facilmente vedere, c'è un nesso inscindibile tra attività artigiane e attività industriali, e quindi non si può pensare di favorire le prime senza favorire le seconde, e conseguenzialmente non si può pensare di danneggiare le seconde senza danneggiare le prime.

Voglio cercare di dimostrare che se noi approviamo il provvedimento nel testo che ci è pervenuto dall'altro ramo del Parlamento, daremmo un colpo mortale a tutte le attività artigiane e industriali nella zona di Assisi, mentre il fine di questa legge è quello di consentire il libero sviluppo di queste attività.

È evidente che il libero sviluppo presuppone un certo ritmo, una certa libertà, che viene viceversa contraddetta, travolta dalla norma che noi vorremmo approvare.

Già ci giunge notizia che altre industrie stanno per chiudere, ed è facilissimo prevedere che, una volta che la legge sarà operante, le residue attività economiche di Assisi subiranno un colpo mortale: ed allora addio Assisi in campo economico!

Vorrei far notare che se l'articolo 14 prevede il libero sviluppo delle attività artigianali ed industriali, l'articolo 15 rappresenta un po' un corollario del teorema, e l'articolo 16 un secondo corollario. In che misura incide il testo che ci proponiamo di attuare attraverso l'articolo 2 ? Distrugge e il teorema (articolo 14) e i corollari (articoli 15 e 16). Ed ecco la prima contraddizione dell'articolo 2

che, anche se incide solo apparentemente sull'articolo 15, non può essere considerato avulso dagli altri due. Facciamo l'ipotesi che l'articolo 15 sia modificato come propongono i senatori, ma - il relatore me ne darà atto che restino in piedi gli articoli 14 e 16: sarà come se un edificio colpito da scosse telluriche (il paragone è attuale dato il terremoto nel Lazio) che ne lesionino le pareti restasse in piedi. Non si potrà dire che sia ancora abitabile. Quindi, a rigor di logica, si dovrebbe modificare più drasticamente il testo dell'articolo 2 e chiedere che siano eliminati gli articoli 14, 15 e 16. Sarebbe più distruttivo; altrimenti siamo nel campo della logica a metà: tutto è contraddittorio e bivalente.

Le leggi si devono fare ragionandoci sopra e non prendendo impegni di finire un giorno prima o dopo. Del resto, spesso quando si prendono impegni, per altre circostanze, non si riesce a mantenerli. Per la riforma tributaria vi era l'impegno solenne del Ministro Preti di concludere sabato scorso; vi era stato l'impegno dei capigruppo e, malgrado il solenne impegno d'onore a livello dei capigruppo, le circostanze hanno ritardato la conclusione. Lasciamo quindi stare questi argomenti ultronei. Il problema resta perché in questi anni non abbiamo fatto nulla per migliorare la situazione. Si aprono due strade: o accettare senza modifiche il testo del Senato o rivederlo non su posizioni aprioristiche; ed io sono di questo secondo avviso insieme ad altri colleghi, anche di altri gruppi politici, che non sono disposti ad accettare perinde ac cadaver il testo del Senato.

Mi si consenta di tornare al punto focale, che praticamente cioè non si poteva scindere l'articolo 15 dagli articoli 14 e 16. Vediamo che cosa avverrebbe se approvassimo il testo del Senato. Il Senato dice che per la riscossione ed il recupero delle imposte non comprese nell'articolo 1 (compresa la famosa imposta camerale innocentemente contemplata ed ora soppressa solo per un puntiglio) maturate alla data di entrata in vigore della presente legge, da corrispondere da parte degli imprenditori cui è applicabile l'articolo 15, l'amministrazione finanziaria dello Stato, i comuni e le province sono autorizzati a concedere congrue rateazioni fino al massimo di 40 bimestri. Resta praticamente l'articolo 14, relativo al libero sviluppo dell'attività artigianale e industriale.

Resta l'articolo 16 che prevede: « Per i nuovi impianti che saranno creati entro il periodo di 5 anni dalla pubblicazione della presente legge, competerà l'esenzione da

ogni imposta e tributo erariale per la durata di 10 anni dalla data di apertura degli impianti medesimi ». Quindi, se nell'articolo 15 si parla di esenzione da ogni imposta erariale provinciale e comunale e relative sovrimposte, nell'articolo 16 si parla di esenzione da ogni imposta e tributo erariale per la durata di dieci anni. Se vogliamo guardare allo spirito e alla lettera dei due articoli, l'esenzione è identica nella sua latitudine. Che cosa accadrà, onorevole Borghi, quando per l'articolo 15 varrà l'interpretazione di cui all'articolo 2 del testo trasmessoci dal Senato, mentre l'articolo 16 rimarrà in vigore nel testo della legge del 1957? Questa è una legge suicida, e se fossi amico di certe tesi di favore dovrei approvarla subito, perché è certo che non durerà più dello spazio di un mattino, sarà impugnata ed esaminata dalla Corte costituzionale.

BORGHI, Sottosegretario di Stato per il tesoro. Questo è il suo parere, ma ce ne sono altri.

SANTAGATI. La mia opinione è confortata dal parere di molti giuristi. A parte il fatto che da 25 anni mi occupo di materia giuridica quindi non sono del tutto digiuno di queste nozioni, ho modestia e buon gusto sufficienti per non sentirmi mai sicuro, e mi sono confortato del parere di molti autorevoli cultori del diritto in tutti i settori, da quello tributario a quello costituzionale. Pertanto posso affermare sin d'ora (chi vivrà vedrà) che il Governo si è mosso ancora su una strada sbagliata, cioè sulla strada del provvedimento a qualunque costo, del provvedimento per il provvedimento, del provvedimento per salvarsi agli occhi dell'opinione pubblica da certe situazioni, senza curarsi delle conseguenze del provvedimento stesso.

Ho raffrontato due paradigmi giuridici che esistono e che, dopo l'approvazione dell'articolo 2 in questo testo, non cesseranno di perdere la loro validità. L'articolo 15 assumerà quella nuova dimensione che i senatori hanno voluto attribuirgli, ma gli articoli 14 e 15 rimarranno; e ciò è grave per l'articolo 14, che enuncia i teoremi della legge stessa, la ratio legis, ma soprattutto per l'articolo 16, perché avremo un articolo che concede esenzioni al 90 per cento ed un articolo che concede esenzioni al cento per cento, quindi due parametri diversi in una stessa legge, per gli stessi casi.

Oltre a questo aspetto palesemente contraddittorio occorre considerare il conflitto

giuridico-costituzionale che si creerebbe approvando questa legge. Onorevole Bima, vedo che quando parlo di questioni giuridiche mi volta le spalle...

FINELLI. È anche troppo!

SANTAGATI. Che cosa vuol dire? Stiamo discutendo una legge...

CESARONI. Si potrebbe dire che i commissari hanno ascoltato quello che lei ha detto nella seduta precedente e che ora reitera.

SANTAGATI. Visto che avete così buona memoria, sarebbe più logico che vi ricordaste degli interventi che avete fatto contro questa proposta di legge. Il gruppo comunista, in altra seduta, sulla stessa proposta di legge, senza che nulla di nuovo sia intervenuto (almeno sul piano formale) ha dichiarato la sua netta, contraria presa di posizione contro il testo approvato dal Senato. Quindi avete cambiato parere...

FINELLI. Solo i pazzi hanno le idee fisse!

SANTAGATI. Non consentite agli altri di rimanere coerenti, ma voi potete cambiare parere! Non contesto che adesso siete saggi, mentre prima eravate pazzi. Nella vita tutto si evolve (lo diceva Eraclito, e lo ripeté Fanfani) e non mi meraviglio che i colleghi comunisti abbiano cambiato opinione, anche se sappiamo che i lavoratori della zona, che contavano molto sul loro appoggio, ci sono rimasti molto male. Ma questo non ci interessa, perché saranno gli stessi comunisti a risponderne di fronte al loro elettorato. Però, come rispetto il cambiamento di opinione degli altri, così desidero che si rispetti l'uniformità di pensiero del mio gruppo: se a noi un'accusa potete fare, è quella di una coerenza perfetta, perché sin dal primo momento noi abbiamo visto come un provvedimento del genere si potesse portare a compimento.

Penso che questa legge sarà oggetto di attento esame da parte della magistratura, perché noi ci consideriamo interpreti, ma siamo « facitori » di leggi; quindi è necessario fare delle buone leggi, le migliori possibili, affinché, non si debba fare, come viceversa stiamo facendo per la legge del 1957, un atto di contrizione e punire i cittadini che hanno beneficiato di quella legge.

v legislatura --- sesta commissione --- seduta dell'11 febbraio 1971

Sono dell'avviso che i magistrati si pronunceranno su questa legge, in quanto ci saranno senz'altro dei cittadini che presenteranno ricorso contro questa interpretazione dell'articolo 15; infatti non è concepibile che soltanto dopo quattordici anni ci si renda conto di aver concesso, forse in maniera assurda, questi benefici.

A questo punto torno a ribadire un concetto già espresso in precedenti occasioni e cioè che ci stiamo avventurando, dal punto di vista giuridico, su un terreno minato; se almeno con questo provvedimento si mirasse, quanto meno nelle intenzioni, a tutelare gli interessi dell'erario, sarebbe accettabile, ma viceversa si porta a sua giustificazione l'argomento degli enormi vantaggi che la legge del 1957 avrebbe procurato a talune categorie economiche: argomento invece da dimostrare.

Se noi siamo dell'avviso che la legge del 1957 ha concesso talune agevolazioni di carattere fiscale a particolari categorie economiche, che viceversa non poteva concedere, non credo che con l'articolo 2 del testo che ci ha trasmesso l'altro ramo del Parlamento si risolva il problema.

Inoltre non credo sia permesso al legislatore dare carattere retroattivo ad una norma dopo che essa abbia espletato tutti i suoi effetti; infatti l'articolo 2 nel testo approvato dal Senato propone che l'amministrazione finanziaria dello Stato, i comuni e le province sono autorizzati alla concessione di congrue rateazioni fino al massimo di 40 bimestri.

Ora, se noi riteniamo che questi operatori economici abbiano conseguito degli illeciti guadagni, non credo sia giusto concedergli delle dilazioni così ampie.

Infine un altro aspetto che suscita perplessità è costituito dal fatto che nell'articolo 2 del testo approvato dal Senato, si fa menzione di amministrazione finanziaria dello Stato, di comuni e di province e non si parla delle regioni, che viceversa sono una realtà amministrativa, per cui se io proponessi di inserire nel testo dell'articolo 2, l'istituto delle regioni, subirei senz'altro la censura dell'onorevole Bima e forse anche di altri colleghi, e questo mi dimostra ancora una volta che questa legge la si vuole fare senza una logica, preoccupandosi soltanto di approvarla a qualunque costo.

Ora vorrei passare ad esaminare la continuità logica della norma dell'articolo 2 che parla di amministrazione finanziaria dello Stato. A me sembra che in effetti lo Stato abbia voluto fare il bello e il cattivo tempo in questa vicenda di Assisi, e pertanto sarebbe senz'altro interessante osservare il contegno dello Stato.

Da parte del Ministro delle finanze in carica e dai suoi predecessori, c'è stata una tale abbondanza di pronunce con lettere, circolari e interpretazioni, che avrebbero potuto suscitare nei cittadini destinatari della norma, l'impressione che l'amministrazione finanziaria dello Stato fosse orientata verso un atteggiamento comprensivo; inoltre c'è stata una solenne interpretazione da parte della Corte di cassazione, organo che, chiamato ad interpretare l'articolo 15 della legge del 1957, ha dato a questo articolo quell'ampiezza di interpretazione che l'articolo stesso autorizzava a dare.

Giunte le cose a questo punto, qual è stato il contegno dello Stato, e per esso del Governo? Ad un certo momento la logica avrebbe imposto di prendere determinate posizioni.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE RAFFAELLI

Nel 1957 è stata varata la legge per Assisi che è andata ultra petita, per quanto la norma autorizzasse a tanto. La Corte di cassazione ha dichiarato che deve essere interpretata nel senso di esenzione totale a tutti i livelli. Lo Stato poteva o adeguarsi al massimo organo giurisdizionale o far buon viso a cattivo gioco e dire: « Ho fatto una brutta legge dal punto di vista fiscale, non ho potuto recepire gli utili, ma per fortuna fra due anni cesseranno gli effetti ». Oppure, lo Stato aveva ancora la strada di modificare la legge. Chi può proibire ciò ad un Governo che ha una maggioranza precostituita? Abbiamo visto più volte che subito dopo una sentenza della Corte di cassazione o della Corte costituzionale si fa una nuova legge, e quindi lo Stato poteva benissimo nel 1957 presentare un disegno di legge il quale dicesse: « A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge i beneficî di cui agli articoli 14, 15 e 16 della legge del 1957 sono abrogati ». Una abrogazione chiara e nitida che avrebbe consentito al Governo di porsi dietro una turris eburnea dicendo: questa legge non la voglio più. Il Governo invece se ne è lavato le mani.

BORGHI, Sottosegretario di Stato per le finanze. Si poteva anche appoggiare una legittima proposta d'iniziativa parlamentare, come è stato fatto, collaborando per migliorarla.

SANTAGATI. La proposta di legge è venuta dopo un anno e mezzo dalla sentenza della Corte ed in quel lasso di tempo vi furono patteggiamenti con i destinatari della norma. Comunque il Governo non ha neppure scelto questa terza strada, perché la proposta è intervenuta molto tempo dopo. Può avvenire che un deputato, dopo tanti anni, venga folgorato dalla necessità di affrontare certi problemi legislativi, come lo onorevole Giomo, che ha sentito guesto impulso apprezzabilissimo e lodevolissimo: ma io parlo con il Governo, non con l'onorevole Giomo. Il Governo non ha scelto la terza strada; lo avrebbe fatto se il provvedimento fosse stato presentato nel novembre 1957. Avrebbe potuto dire: mi attacco allo zelo dei parlamentari. Il Governo ha invece dormito per un anno e mezzo e poi, quando ha trovato alcuni parlamentari che si sono interessati del problema, ha trovato comodo inserirsi. Non è stato quindi lineare: Ma vediamo quale poteva essere il potere dell'amministrazione finanziaria; perché il Governo da una parte ha il potere esecutivo, dall'altra è il pungolo, il crogiolo della maggioranza, perché non vi è disegno di legge caldeggiato dal Governo che la maggioranza non tramuti in legge. Vi fu quindi negligenza dal punto di vista legislativo. Ma lasciamo stare perché potrebbe essere cara al sottosegretario l'altra tesi: di dire cioè che il Governo si può rimettere al Parlamento (perché ancora resta il fumus del Parlamento che decide. mentre non è vero perché è solo un'oligarchia che decide). Mi si può dire che il Governo non voleva muoversi contro la legge approvata dal Parlamento e che non era tenuto a presentare un'altra legge. Ma il Governo è soprattutto l'organo esecutivo, cioè detiene in proprio uno dei tre poteri della teoria del Montesquieu; e, scartato il potere legislativo, dopo una pronuncia del potere giudiziario (dobbiamo accettare Montesquieu anche per il potere giudiziario) sulla vexata quaestio, forse mai vi fu più invitante prospettiva di fare pronunciare anche il potere esecutivo, che non si è pronunciato se non nei termini già detti. Direi anche che vi è stata non solo una culpa in eligendo, ma anche una culpa in vigilando. Se è vero quello che oggi sostiene il Governo, a questo punto il potere esecutivo che cosa ha fatto? O non ha fatto niente o addirittura non ha saputo vigilare sull'applicazione della legge, se oggi ci viene a dire che molta gente si è arricchita. Ma questi utili macroscopici, che dovevano balzare agli occhi della amministra-

zione finanziaria, non dovevano essere oggetto di una puntuale contestazione? Si potrebbe obiettare che costoro non pagavano perché erano esonerati dai tributi; ma questo non è vero, perché erano esonerati solo da quel tipo di tributi, e il fisco avrebbe potuto colpirli indirettamente nei loro utili personali, desunti dal loro tenore di vita, certamente cambiato se è vero che questa gente ha guadagnato miliardi.

Ma vi è un'altra considerazione da fare. Vi siete accorti che gli effetti della legge erano addirittura stupefacenti: perché non avete emanato un provvedimento, per esempio un decreto-legge, che facesse cessare immediatamente le speculazioni e che avrebbe certamente ottenuto la conversione entro sessanta giorni? Non mi dite che aspettavate che gli onorevoli Giomo, Cattaneo Petrini Giannina e Simonacci presentassero una proposta di legge, perché sapete benissimo che quella delle proposte di legge non è la strada più breve, anzi è la più faticosa. Oppure avreste potuto adottare sin da allora, cioè un anno e mezzo fa, quel congegno amministrativo che avete adottato solo a ottobre o novembre del 1970, impedendo che derivasse qualsiasi danno all'erario.

Ho fatto queste considerazioni, onorevole rappresentante del Governo, per dimostrare che non è più il caso che scarichiate solo sul legislatore la responsabilità della modifica di questo articolo 2. Noi non prendiamo la rigida posizione che hanno preso i senatori e non pretendiamo che l'articolo 2 debba essere ripristinato nel testo approvato dalla Camera. Abbiamo suggerito di chiudere prima di tutto la vera questione di fondo, che è quella dei prelievi. Una volta risolta questa, la questione dei dazi e delle fideiussioni dei piccoli imprenditori assume carattere quasi marginale. Ma, in ordine ai prelievi, mi pare che ella, onorevole sottosegretario, fino a questa mattina non abbia voluto darmi una risposta sodisfacente; si è rifatto ad un telegramma di Mansholt di un anno e mezzo fa, ma quella era una posizione già conosciuta, una posizione suggerita dal Governo. Si è infatti arrivati all'assurdo di un governo che, pur di scrollarsi dalle spalle certe responsabilità, ha cercato di riparare con uno zelo postumo, recitando il mea culpa e dichiarandosi disposto a pagare tutti i prelievi che, a causa dell'applicazione di questa legge, non fossero stati versati. Poiché il Governo aveva assunto questa posizione suicida, il vicepresidente Mansholt doveva mandare quel telegramma.

V LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'11 FEBBRAIO 1971

Ma oggi mi risulta – e la reticenza del sottosegretario non mi è piaciuta affatto che l'attuale presidente della CEE, che è un italiano, l'onorevole Malfatti, può ritenere (e il suo pensiero verrà a galla un giorno o l'altro) che la CEE non deve percepire niente per quanto riguarda i prelievi, perché l'articolo 92 del Trattato deve essere interpretato secondo la nostra interpretazione, nel senso cioè che il rimborso dei prelievi non è dovuto nelle zone depresse. Se arrivassimo a poter dimostrare (e ci arriveremo, con altri strumenti che sono sempre disponibili dinanzi alle autorità competenti) che effettivamente alla CEE non è dovuto il rimborso di questi prelievi, il discorso diventerebbe un altro, non sarebbe più quello a sensazione, fatto al Senato. Per quanto riguarda il provvedimento che è al nostro esame, i colleghi della maggioranza e non solo della maggioranza, sono arrivati al punto da paventare chissà quali rovine nel caso la proposta di legge presentata dall'onorevole Giomo non venisse approvata.

Sarebbe molto meglio esaminare la legge del 1957 con l'animo sgombro da preconcetti, in modo da svuotare la legge stessa di tutto il suo contenuto così sensazionale, in modo da rendere accettabile ed eventualmente modificabile.

Per concludere il mio intervento desidero brevemente ricordare tutte le riserve da me espresse in ordine alla retroattività della norma, alla mancanza delle regioni nell'articolo 2 del testo che ci è stato trasmesso dall'altro ramo del Parlamento, e alla minore o maggiore misura di cui potranno beneficiare i comuni e le province.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni può rimanere stabilito che il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge nn. 2847, 2873, 2551. Indico la votazione sui provvedimenti stessi.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Facoltà dell'Azienda nazionale autonoma delle strade di trasportare all'esercizio successivo gli ordini di accreditamento emessi sui capitoli del titolo II (spese in conto capitale) » (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato) (2847):

| Presenti e votanti | | . 27 | |
|--------------------|--|------|--|
| Maggioranza | | . 14 | |
| Voti favorevoli | | 27 | |
| Voti contrari . | | 0 | |

(La Commissione approva).

Disegno di legge: « Compenso per le notifiche degli atti della amministrazione finanziaria relativi all'accertamento ed alla liquidazione delle imposte dirette e delle tasse

ed imposte indirette sugli affari » (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato) (2873):

| Presen | ti e | vota | nti | | | 27 |
|------------------|-------|-------|-----|--|---|----|
| Maggio | oranz | a. | | | | 14 |
| \mathbf{V} oti | favo | revol | i | | 2 | 7 |
| ${f V}$ oti | cont | rari | | | | 0 |

(La Commissione approva).

Disegno di legge: «Riorganizzazione del dopolavoro dei Monopoli di Stato» (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato) (2551):

| ti e | vot | anti | | | | | 27 |
|-------|--------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|----------------------------|--------------|
| oranz | a | | | | | | 14 |
| favo | rev | oli | | | | 2 | 7 |
| cont | rari | | | | | | 0 |
| | ranz favo | oranza favorev | oranza favorevoli | oranza favorevoli . | oranza favorevoli | oranza favore v oli | ti e votanti |

 $(La\ Commissione\ approva).$

Hanno preso parte alla votazione:

Menicacci, Azzaro, Beccaria, Bima, Borraccino, Botta, Carrara Sutour, Catella, Cesaroni, Ciampaglia, Cirillo, Colombo Vittorino, Di Leo, Finelli, Giglia, Giovannini, Giomo, Niccolai Cesarino, Pandolfi, Patrini, Perdonà, Raffaelli, Santagati, Serrentino, Specchio, Vespignani, Zamberletti.

La seduta termina alle 11,45.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO

DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. Giorgio Spadolini

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO